

Bologna, 23/06/2026

**Alla C.A.**

**CIA PROVINCIALI**

**OGGETTO: Nota di chiarimento sui principali rischi di natura penale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti d'allevamento**

Con la presente nota si intende richiamare l'attenzione sulle disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, disciplinate dal D.Lgs. 152/2006, dal D.M. 25 febbraio 2016 e dal Regolamento Regionale Emilia-Romagna n. 2/2024.

Attualmente, la normativa prevede che gli effluenti di allevamento siano esclusi dalla disciplina dei rifiuti soltanto quando sono effettivamente utilizzati a fini agronomici e nel rispetto delle norme tecniche vigenti. A riguardo, lo scorso 10 /04/2025 l'area rifiuti della Regione Emilia Romagna ha emanato una comunicazione specifica, in cui si chiariscono le principali fattispecie che implicano violazioni penalmente sanzionabili, ovvero:

**1. L'Utilizzazione agronomica effettuata in violazione delle norme vigenti**

In particolare, chi effettua l'utilizzazione agronomica:

- senza la prescritta comunicazione;
- in difformità dalle prescrizioni regionali e nazionali;
- superando i quantitativi autorizzati o previsti dal Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA);
- senza rispettare le modalità tecniche di distribuzione, stoccaggio e gestione previste dalla normativa.

E' punibile ai sensi dell'art. 137, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 con un'ammenda da 1.500 a 10.000 euro o arresto fino a un anno.

**2. Il Mancato rispetto di divieti o sospensioni emessi dall'autorità competente**

Costituisce reato la prosecuzione dell'attività di utilizzazione agronomica nonostante un provvedimento di divieto o di sospensione emesso dall'autorità competente.

### 3. L'Applicazione della disciplina sui rifiuti

Quando non è dimostrabile un'effettiva utilizzazione agronomica, gli effluenti possono essere qualificati come rifiuti, con conseguente applicazione delle più gravi sanzioni previste dalla normativa sui rifiuti. In particolare la giurisprudenza ha ritenuto configurabile come gestione illecita di rifiuti i casi di:

- accumulo o deposito di letami e liquami senza finalità agronomica concreta e immediata;
- stoccaggi non conformi alle prescrizioni tecniche;
- depositi su terreno nudo senza adeguati sistemi di contenimento;
- fenomeni di ruscellamento, dilavamento o dispersione verso corsi d'acqua;
- quantitativi non compatibili con il fabbisogno delle colture presenti;
- assenza di coltivazioni effettive o mancata distribuzione sul terreno agricolo.

Pertanto, diventa fondamentale mantenere aggiornata ed a portata di mano tutta la documentazione prevista dalla normativa (comunicazioni obbligatorie, il Piano di Utilizzazione Agronomica, ove previsto, i registri e la documentazione delle operazioni di spandimento e fertirrigazione, la documentazione relativa a trasporto, stoccaggio e destinazione degli effluenti). Infatti, la mancata dimostrazione della corretta gestione agronomica, può comportare la contestazione di illeciti penali. E' assolutamente opportuno che le aziende verifichino attentamente:

- la regolarità delle comunicazioni presentate;
- la conformità delle strutture di stoccaggio;
- il rispetto dei limiti e delle modalità di distribuzione;
- la corretta tenuta della documentazione aziendale.

Pertanto le sanzioni amministrative trovano applicazione esclusivamente **in via residuale**, poiché se il medesimo fatto integra una fattispecie prevista dalla normativa penale, la sanzione penale prevale sempre su quella amministrativa.

**Riccardo Evangelisti**  
**Responsabile Territorio Ambiente CIA Emilia Romagna**